

CIRCOLARE DI STUDIO DEL 03 APRILE 2020

## Indice

### IL CASO

- Indennità 600 euro tramite intermediari - Continua il blocco dell'Inps
- Indennità una tantum per professionisti iscritti ad albi professionisti – associati o soci di società tra professionisti – viene meno la regolarità contributiva

### FISCO PASSO PER PASSO

- Decreto “cura Italia”: le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche - indennità per collaborati in attesa del DM del MEF
- Bonus dipendenti -100 euro - pronti i codici tributo per la compensazione dei sostituti d'imposta
- COVID19 - inadempimenti contrattuali - attestazioni di cause di forza maggiore

### L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Operazioni soggettivamente inesistenti: niente frode per le fatture emesse dalla cartiera senza la prova del vantaggio economico incassato dal cliente
- Avvisi di rettifica e liquidazione: criteri di determinazione del valore di un terreno agricolo

### NOTIZIE FLASH

- 5 per mille: pubblicato l'elenco permanente 2020
- Irap non dovuta dal professionista che sostiene costi ingenti
- CNDCEC - soddisfazione per inclusione commercialisti tra i soggetti abilitati a richiesta indennità

### IL CASO

## Indennità 600 euro tramite intermediari - Continua il blocco dell'Inps

Le difficoltà riscontrate dal sito dell'INPS non sono ancora cessate.

In particolare, come ufficiosamente comunicato dall'Istituto a partire dal 2 aprile gli intermediari delegati (commercialisti e tributaristi, consulenti del lavoro, ecc.) avrebbero dovuto essere abilitati all'accesso all'apposita funzionalità in modo analogo a quanto già previsto per i patronati (dunque non direttamente dall'area riservata al lavoratore).

A tal fine si ricorda che nel pomeriggio del 1 aprile l'Inps aveva posto il sito off line "Al fine di consentire una migliore e più efficace canalizzazione delle richieste di servizio"); ciò lasciava supporre che i tecnici fossero lavoro per ampliare la possibilità di accesso agli intermediari provvisti di apposita delega. Tuttavia, **anche nella mattinata odierna, il sito non appare accessibile.**

Risulta pertanto ancora più prezioso il chiarimento, diramato sempre dall'Inps, che le indennità risulteranno comunque garantite, non applicandosi alcun criterio cronologico. Ciò permetterà agli interessati (il lavoratore direttamente tramite il PIN semplificato o un suo intermediario, tramite le proprie credenziali di accesso) di accedere al sito con **modalità molto più scaglionate** (a tal fine si ricorda che l'Inps ha comunicato che dal 2 aprile l'accesso ai cittadini è **disponibile dalle 16 alle 8**; per **patronati e intermediari abilitati dalle 8 alle 16**).

 [serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaIndCovid.do?m](https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaIndCovid.do?m)



Impossibile raggiungere il sito

#### Indennità 600 euro

Dal 2 aprile l'accesso ai servizi telematici dell'INPS è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:

- dalle 8 alle 16 i servizi saranno disponibili per patronati e intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- dalle 16 alle 8 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

L'unica differenza riguarderà la tempistica nell'erogazione, nel senso che le richieste che giungeranno più tardi non saranno presumibilmente erogate entro il 15 del mese, come promesso dall'istituto.

#### IL CASO

## Indennità una tantum per professionisti iscritti ad albi professionisti – associati o soci di società tra professionisti – viene meno la regolarità contributiva

I **professionisti iscritti ad albi professionali**, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno già dato il via alla presentazione delle richieste per l'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo 2020 ex art. 44, DL 18/2020.

Tali istanze possono essere presentate per espressa previsione dell'art. 3 del DM 28/03/2020 **dal 01/04/2020 al 30/04/2020**.

Con la pubblicazione del suddetto DM sul sito del Ministero del Lavoro (nella mattinata del 01/04/2020), con la quale è stata data pubblicità legale al Decreto e se n'è avviata l'efficacia, **le casse aderenti all'ADEPP hanno dato via libera alla presentazione delle istanze** (dalle ore 12 del 01/04/2020) per il bonus di 600 euro per il mese di marzo.

Va evidenziato che la **versione definitiva del DM**, confermato per la quasi totalità, prevede una **piccola, ma rilevante, modifica**.

Nella bozza originariamente resa disponibile, il DM prevedeva la possibilità di fruire del bonus solo in caso di adempimento obblighi contributivi nell'anno 2019, che si riteneva riguardasse il pagamento del saldo 2018, emergente dal Modello Redditi 2019, ed eventuali rate di acconto che andavano versate nel 2019.

**Tale condizione non è più presente** nella versione finale del Decreto; pertanto, la fruizione del suddetto bonus **è indipendente dall'adempimento degli obblighi contributivi**.

Si noti, peraltro, che il DM non è ancora stato pubblicato in G.U. (pur essendo già "bollinato" dalla Ragioneria di Stato e, dunque, non più modificabile); ciò nonostante le Casse professionali hanno dato l'avvio alla "campagna" (questa è un'ulteriore anomalia, dovuta ai ritardi della P.A. in occasione dell'emergenza epidemiologica).

#### AMBITO SOGGETTIVO - CASI

**Da un punto di vista soggettivo, l'indennità spetta ai** lavoratori autonomi e professionisti (che dichiarano il proprio reddito nel quadro RE o LM) iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nel rispetto di alcune condizioni di tipo sostanziale ed economico.

Nelle istanze predisposte dall'Ente di Previdenza cui i professionisti sono obbligatoriamente iscritti, si dovrà attestare:

- a. non titolare di pensione;
- b. di non essere già percettore
  - delle indennità previste per i titolari di partita IVA senza Cassa
  - né del reddito di cittadinanza
- c. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d. di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito, a seconda dei casi:
  - **< €35.000**
  - **compreso tra € 35.000 e € 50.000**
- e. di rispettare:
  - **reddito < € 35.000** il requisito di "limitazione dell'attività"
  - reddito **compreso tra € 35.000 e € 50.000**: cessazione, sospensione o riduzione dell'attività.

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

### CASI DUBBI

Non è chiaro se tra i soggetti destinatari dell'indennità vi rientrino:

- i professionisti facenti parte di **studi associati**
- soci di società tra professionisti (**Stp**)

A) Il primo caso attiene ai soggetti, iscritti a un Albo, che non possiedono una propria P. Iva individuale, in quanto utilizzano esclusivamente quella dell'associazione professionale (ove ne siano dotati, il problema non si pone).

In tal caso si potrebbe ritenere da estendere i chiarimenti forniti dalla Circolare dell'INPS n. 49/2020 che, in riferimento ai **professionisti "senza Cassa" beneficiari dell'indennità ex art. 27, c. 1, DL 18/2020**, ha ritenuto includere **anche "i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo ex art. 53, c. 1, DPR 917/1986"**.

Tale posizione dovrà essere presto confermata dagli organi competenti.

B) Nel caso delle Stp, i professionisti:

- oltre a non essere in possesso di partita IVA
- percepiscono redditi d'impresa tassati con il **criterio di competenza**.

Questi:

- essendo iscritti a forma autonoma di previdenza obbligatoria non possono percepire l'indennità **ex art. 27, c. 1, DL 18/2020**
- considerato che per la verifica delle soglie reddituali si fa riferimento al principio di cassa, e costoro determinano il loro reddito secondo il principio di competenza, **dovrebbe essere esclusi anche dall'ambito applicativo dell'art. 44, DL 18/2020**.

Anche in tal caso si è in attesa di un chiarimento ufficiale (del MEF o del Ministero del lavoro).

---

### **FISCO PASSO PER PASSO**

## Decreto "cura Italia": le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche - indennità per collaborati in attesa del DM del MEF

Il D.L. "Cura Italia" per le **associazioni sportive dilettantistiche**

- oltre che la sospensione delle imposte e delle ritenute fino al 31/05/2020

ha previsto anche le seguenti misure:

- la **sospensione dei versamenti dei canoni** riguardanti l'affidamento di impianti sportivi pubblici sia statali che territoriali fino al prossimo 31/05/2020 (art. 95)
- **un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020** per tutti coloro che non abbiano percepito un reddito a causa dello stop forzato ad ogni attività sportiva (art. 96).

### **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

L'art. 8 del D.L. 9/2020 (cd. Decreto Coronavirus) ha previsto:

- per le seguenti attività:
  - settore turistico ricettivo
  - agenzie viaggi

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

- ed ai tour operator
- aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia
- la **sospensione**
  - dal 02/03/2020 e fino al **30/04/2020**
  - dei i termini relativi
    - ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
    - i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'art. 61 del D.L. 18/2020 ha ampliato la citata disposizione normativa:

- sia da un punto di vista **soggettivo**, estendendola ai seguenti soggetti:
  - federazioni sportive nazionali
  - enti di promozione sportiva
  - associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
  - nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- che da un punto di vista **oggettivo**, prevedendo che
  - la sospensione dei versamenti di ritenute/contributi operi fino al 31/05/2020 (incluse le retribuzioni di aprile)
  - la ripresa dei versamenti vada effettuata entro il 30/06/2020:
    - in un'unica soluzione
    - in un massimo di 5 rate mensili di pari importo (senza interessi)
  - la sospensione dell'Iva in scadenza il 16.03.2020 con slittamento al 31/05/2020 da versare:
    - in unica soluzione
    - in un massimo di 5 rate mensili

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO**

L'art. 95 del D.L. 18/2020 prevede:

- la **sospensione dal 17/03/2020** (data di entrata in vigore del DL 18/2020) al **31/05/2020**
- dei **termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato** e degli enti territoriali
- per
  - le federazioni sportive nazionali
  - gli enti di promozione sportiva
  - le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche
  - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

#### **INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI**

L'art. 96 del D.L. 18/2020 riconosce:

- **peri collaboratori** (rapporti di collaborazione, di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) Tuir - c.d. "compensi sportivi dilettantistici")
  - titolari di rapporti di co.co.co di tipo amministrativo/gestionale
  - c.d. "sportivi dilettanti puri", in possesso di lettera di incarico.
- **presso**
  - **federazioni sportive nazionali**
  - **enti di promozione sportiva**

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

- **società o associazioni sportive dilettantistiche**
- una indennità “una tantum” per il mese di marzo di €. 600,00
  - che non concorre alla formazione del reddito

La fruizione della suddetta indennità richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

- rapporto in essere al **23/02/2020**
- autocertificazione attestante:
  - la preesistenza del rapporto di collaborazione;
  - la mancata percezione di altro reddito da lavoro

#### LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la richiesta del contributo è necessario presentare domanda ad hoc alla società “Sport & Salute SPA”.

**Le modalità di presentazione delle domande** saranno individuate con DM del MEF, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, che doveva essere adottato entro il 01/04/2020 (15 giorni dal data di pubblicazione del decreto “Cura Italia” - 17/03/2020) ma del quale ad oggi non sia hanno notizie.

Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

**Non appena emanato il decreto, sarà data pubblicazione sul sito [“Sport & Salute SPA”](#) alle modalità di presentazione delle domande.**

---

#### **FISCO PASSO PER PASSO**

## Bonus dipendenti -100 euro - pronti i codici tributo per la compensazione dei sostituti d'imposta

Con la **risoluzione 17/E/2020**, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- **“1699”** - Modello F24 - denominato *“Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”*
- **“169E”** - Modello F24 EP - denominato *“Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”*

per permettere ai sostituti d'imposta il recupero, tramite compensazione, del bonus erogato ai dipendenti ex art. 63 DL 18/2020.

#### IL BONUS

L’art. 63 DL 18/2020 prevede:

- per i **lavoratori dipendenti** (ex art. 49 c. 1 DPR 917/1986)
  - con un reddito lavoro dipendente nel 2019 **non superiore a 40.000 euro**
  - relativamente al **numero di giorni lavorativi svolti nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020**
- un **bonus di 100 euro**; tale bonus spetta nella misura **piena**
  - solo se la **prestazione lavorativa** è stata resa per l'intero mese di marzo **con qualsivoglia modalità**, quindi anche con **modalità di lavoro agile**
  - in caso contrario l'importo dovrà essere **riproporzionato in base ai giorni di lavoro svolto**.
- corrisposto dai **sostituti d'imposta**, senza preventiva richiesta del lavoratore
  - a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

- e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Per il lavoratore dipendente, il bonus **non concorre** alla formazione del **reddito**.

Il recupero del bonus corrisposto dai sostituti d'imposta avviene tramite compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 e senza applicazione del limite di preventiva presentazione della dichiarazione per le compensazioni superiori ad euro 5.000.

### **CODICI TRIBUTO**

Per consentire al sostituto d'imposta di compensare le predette somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, con la **risoluzione 17/E/2020**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"1699"** - Modello F24 - denominato *"Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020"*. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo:
  - e? esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"
  - nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui e? avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA"
- **"169E"** - Modello F24 EP - denominato *"Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020"*. In sede di compilazione del modello F24 EP, tale codice tributo:
  - e? esposto nella sezione "Erario" (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati"
  - nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui e? avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Trattandosi di deleghe di pagamento contenenti crediti di imposta, la presentazione dei modelli F24 contenenti tali compensazioni deve avvenire **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

### **FISCO PASSO PER PASSO**

## **COVID19 - inadempimenti contrattuali - attestazioni di cause di forza maggiore**

Con **comunicazione del 26 marzo 2020**, il MISE

- ha autorizzato le CCIAA (Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura)
- al rilascio su richiesta delle imprese interessate, *"di dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia"*
- attraverso le quali le imprese, con attestazione della CCIAA, **dichiara di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale**
  - **motivi che sono da individuare**
    - nei vari provvedimenti progressivamente emanati dall'Autorità per il contenimento della pandemia COVID-19 (specie il **DM 22/03/2020** che ha disposto la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali di

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

- un numero consistente delle imprese nazionali)
- che hanno, per la stragrande maggioranza delle imprese italiane, impedito il regolare svolgimento delle attività produttive, di distribuzione e di consegna
- con conseguenze economico/finanziarie di rilievo.

L'obiettivo del MISE è quello di prevenire danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti, precisa la circolare ministeriale che fa riferimento a queste disposizioni

Il **lock-down** determinato dal DPCM 22 marzo 2020 e il conseguente impatto negativo finanziario/economico ha causato per numerose imprese l'impossibilità di assolvere "tempestivamente" i propri obblighi contrattuali, con possibile applicazione della responsabilità per mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte prima del loro verificarsi.

Quanto detto vale sia per i rapporti delle imprese italiane con altre imprese italiane ma soprattutto per i rapporti delle imprese italiane con imprese estere.

Per i rapporti di fornitura stipulati con controparti estere, va evidenziato che spesso sono presenti clausole che comportano la necessità di produrre una specifica attestazione per poter invocare la forza maggiore e far fronte all'inadempimento delle obbligazioni.

Le clausole contrattuali "tipiche" dei contratti internazionali prevedono delle esimenti alla responsabilità per mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in caso di :

- di **"force majeure"** - che identificano espressamente le **ipotesi di forza maggiore** e le modalità di gestione delle relative conseguenze sulle obbligazioni delle parti e sul contratto
- o di **"hardship"** - che disciplinano ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta e vengono applicate nel caso in cui la prestazione di una delle parti diventi troppa onerosa, tale da comportare un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra, a causa di fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto.

Per evitare alle imprese italiane:

- che avevo obblighi contrattuali con imprese estere cadenti nel periodo emergenziale
- l'insorgere di numerosissime controversie per mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni contrattuali scadenti nel periodo emergenziale, con conseguente risoluzione dei contratti e pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti

il MISE ha previsto (sulla scorta di quanto avvenuto in Cina) l'implementazione di un **meccanismo di attestazione di circostanze rientranti nelle predette clausole tipiche dei contratti internazionali**..

In tali rapporti, la **dichiarazione dell'impresa**, corredata dalla relativa **attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio**, potrà quindi essere esibita alla propria controparte straniera, al fine di dimostrare che l'**impossibilità di adempiere** ai propri obblighi contrattuali per motivi ad essa non imputabili, ossia dal divieto di prosecuzione dell'attività d'impresa impostagli dalla legge (c.d. factum principis) e, quindi, da una causa di forza maggiore.

Unioncamere ha già provveduto a predisporre e fornire alle CCIAA un [modello standard di attestazione](#) (anche in lingua inglese):

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

*"A TUTTI GLI INTERESSATI*

*DICHIARAZIONE SULLE CIRCOSTANZE CORRELATE ALL'ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19*

*Su richiesta della Società (denominazione e indirizzo dell'impresa), registrata ufficialmente presso la Camera di commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle imprese \_\_\_\_\_, il sottoscritto, (Nome del firmatario incaricato dalla Camera) in nome e per conto della Camera di Commercio, conferma quanto segue :*

- il 30/01/2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza internazionale della sanità pubblica dovuta al Coronavirus;*
- in data 31/01/2020 la Delibera del Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, a seguito del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da trasmissioni virali degli agenti, per un periodo di sei mesi;*
- l'11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una pandemia.*

*Al fine di evitare la diffusione del COVID-19 in Italia, il Governo italiano ha adottato diverse disposizioni:*

- il 23/2/2020 misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto legge n. 6 del 23/2/2020);*
- in data 2/03/2020 misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese legate all'emergenza epidemiologica di COVID-19 (decreto legge n. 9 del 02/03/2020);*
- in data 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020 e 11/03/2020 ulteriori disposizioni concernenti misure urgenti riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale (chiusura delle scuole e di tutti i negozi, ad eccezione di negozi di alimentari, supermercati, farmacie e altri negozi di beni di prima necessità);*
- il 17/03/2020 il Decreto-Legge n. 18 - "Cura Italia" contenente misure per rafforzare il servizio sanitario nazionale e il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica causata da COVID-19;*
- in data 22/03/2020 ulteriori disposizioni di attuazione del Decreto-Legge n. 6 del 23/2/2020, contenente misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale (la produzione industriale e le attività commerciali sono sospese fino al 3/04/2020, ad eccezione delle attività indicate nell'allegato 1 del decreto qui allegato).*

*L'emergenza sanitaria e tutte le disposizioni di cui sopra hanno causato distorsioni commerciali, limitato il movimento interno della forza lavoro e causato chiusure o riorganizzazioni delle fabbriche. La suddetta Società ha dichiarato che in relazione alle restrizioni imposte e allo stato di emergenza in corso, non è stata in grado di adempiere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti a causa di motivi imprevedibili indipendenti dalla volontà e dalle capacità dell'azienda (Non è nella responsabilità della Camera di commercio verificare fatti ed eventi relativi alla dichiarazione della Società).*

*Data .././ 2020"*

L'ottenimento della suddetta attestazione:

- non implica il rispetto di particolari presupposti o requisiti
- e potrà essere richiesta, pertanto, da tutte le imprese italiana (uno stesso meccanismo dovrebbe essere previsto per i lavoratori autonomi).

Va evidenziato che, sebbene la dichiarazione dell'impresa venga "autenticata" dalla **Camera di Commercio**, essa **non contiene le motivazioni "specifiche", che non sono peraltro oggetto di valutazione della CCIAA** (i format ad oggi pubblicati prevedono peraltro espressamente, in apposita nota, che "Non è nella responsabilità della Camera di commercio verificare fatti ed eventi relativi alla dichiarazione della Società").

#### L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

## Operazioni soggettivamente inesistenti: niente frode per le fatture emesse dalla cartiera senza la prova del vantaggio economico incassato dal cliente

**In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agazia delle entrate non può recuperare l'Iva indebitamente detratta dal cessionario se non dimostra il vantaggio economico che la società contribuente avrebbe incassato compiendo operazioni con la "presunta cartiera" tra l'altro a prezzi di mercato.** Sul punto non rileva neppure il pagamento con assegni, che non può essere considerato anomalo, e che l'acquisto sia avvenuto a prezzi di mercato.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la **sentenza n. 7647 del 2 aprile 2020**, ha accolto il ricorso di una società che si era vista notificare un avviso per il recupero della maggiore Iva per via di alcune fatture soggettivamente false in quanto emesse da una cartiera.

Nel decidere la controversia a favore della contribuente la Cassazione richiama il costante principio per cui qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini IVA, in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale **non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione.** È invece onere del contribuente dimostrare **la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta**, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.

In sostanza, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, sia che il cessionario sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che la cessione si inseriva in un'evasione Iva utilizzando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (cfr. Cass. 20298/2018 ma anche Corte di Giustizia sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11).

Nel caso di specie, la Ctr di Firenze ha omesso di motivare sull'insussistenza di vantaggi economici ritratti dagli acquisti contestati, ed effettuati dalla contribuente secondo conformi e correnti prezzi di mercato, elemento, questo che, per quanto esterno alla fattispecie tipica, risulta, comunque, di materiale intraneità alle frodi (cfr. Cass. 16469/2018, 20059/2014).

Sul punto si ricorda che secondo la Cassazione **costituiscono elementi sintomatici dell'operazione soggettivamente fittizia: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato;** la limitatezza dell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in specie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati cash; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in specie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera.

---

#### L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

## Avvisi di rettifica e liquidazione: criteri di determinazione del valore di un terreno agricolo

**In tema di imposta di registro, il terreno agricolo non ha valore fiscale minore rispetto alla media della zona anche se è distante dalla strada.** Non esistono, infatti, ragioni per rideterminare al ribasso il prezzo del fondo anche perché, tra l'altro,

l'assenza di infrastrutture caratterizza tutte le aree non urbane.

Lo ha stabilito la Cassazione con la **sentenza 7651 del 2 aprile 2020** che ha respinto il ricorso di una società nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

La Ctp prima e la Ctr poi avevano progressivamente ridotto il maggior valore accertato dall'Agenzia: con il successivo ricorso la contribuente denunciava violazione di legge ritenendo che la Ctr avesse violato la regola sul riparto dell'onere probatorio per essersi basata su elementi presuntivi senza considerare l'esistenza di documentazione che inquadrava le aree oggetto di vendita come zona agricola destinata a parco naturale. Questa omissione avrebbe comportato l'illegittimità di entrambe le decisioni di merito avendo i giudici omissi di valutare in entrambi i giudizi gli elementi probatori forniti dalla società ricorrente.

Nel rigettare il ricorso la Cassazione precisa che i giudici del merito hanno operato, anche alla luce della documentazione prodotta dai contribuenti, una rideterminazione del valore dell'area sulla base di valutazioni di merito adeguatamente motivate anche con riferimento alla ritenuta assenza di ragioni tali da far ritenere che il bene in questione potesse considerarsi di pregio minore rispetto a quelli medi della zona. Infatti, ha concluso la Cassazione, **non è possibile desumere un valore minore dell'area dalla distanza dalle strade e dall'assenza di infrastrutture perché sono circostanze che caratterizzano nella media tutti i terreni agricoli.**

Sul punto si ricorda che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. **Al conseguimento di tali finalità è necessario e sufficiente, pertanto, che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore**, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, **essendo riservato alla eventuale sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente (e sempre che l'impugnazione giudiziale contenga specifiche e dettagliate allegazioni al riguardo) gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della stessa anche in base a criteri non utilizzati per l'accertamento** (ex multis, Cass. n. 14426/2017, 565/2017; n. 11560/2016; n. 25559/2014; n. 25153/2013).

---

## NOTIZIE FLASH

### 5 per mille: pubblicato l'elenco permanente 2020

Con un comunicato stampa del 01/04/2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'**elenco permanente 2020** degli iscritti al riparto del **5 per mille dell'IRPEF**, che comprende sia gli enti che hanno presentato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva lo scorso anno sia quelli già presenti nella lista 2018.

Nello specifico, sono state pubblicate le **liste aggiornate** degli enti non tenuti a ripresentare annualmente richiesta e dichiarazione sostitutiva.

Le quattro categorie interessate sono:

- volontariato;
- ricerca scientifica;
- ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche.

Oltre all'elenco generale, l'Agenzia ha pubblicato anche la **suddivisione per settore** e un motore di ricerca che consente di individuare le organizzazioni in base a denominazione, codice fiscale e provincia.

Come confermato dall'Agenzia, anche quest'anno la procedura di ammissione al riparto del 5 per mille si conferma rapida e semplificata. Infatti, assenza di variazioni gli appartenenti all'elenco permanente non sono più tenuti a **presentare annualmente** richiesta di iscrizione e dichiarazione sostitutiva.

Questa va ritrasmissa solo laddove sia **cambiato il rappresentante legale** rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione

sostitutiva precedentemente inviata.

Inoltre, **dal 1° aprile 2020** possono farsi avanti coloro che chiedono l'**iscrizione per la prima volta** o che non appartengono all'elenco permanente, poiché è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l'**applicativo** per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate per entrare a far parte dei beneficiari del contributo.

#### NOTIZIE FLASH

## Irap non dovuta dal professionista che sostiene costi ingenti

**Il professionista non è tenuto al pagamento dell'Irap solo perché ha costi e ricavi molto elevati.** L'amministrazione finanziaria deve utilizzare altri elementi per provare l'autonoma organizzazione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'**ordinanza n. 7652 del 2 aprile 2020**, ha accolto il ricorso di un promotore finanziario monomandatario.

Ribaltato dunque l'esito della Ctr Campania che aveva sostenuto l'esistenza dell'autonoma organizzazione alla luce del sostenimento di costi elevati, soprattutto alla voce "spese per lavoro dipendente", superiori a 20 mila euro annui.

Nell'accogliere il ricorso del contribuente la Cassazione ricorda che in tema di Irap, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

A tal ultimo proposito, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, essendo necessario che i giudici di merito accertino le caratteristiche del supporto fornito da terzi all'esercizio dell'attività professionale del contribuente, se di natura continuativa, se con mansioni meramente esecutive, ovvero di collaborazione con altri professionisti. Inoltre, **l'erogazione a terzi di compensi elevati costituisce presupposto di assoggettamento a Irap del professionista solo ove risulti accertato che detti compensi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva**, non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati o per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo (cfr. Cass. 23847/2019, 27423/2018 e 1820/2017).

In altri termini, quindi, **l'elevato ammontare delle spese può dipendere da costi strettamente collegati all'aspetto personale dell'attività professionale** (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante utilizzato per il veicolo strumentale etc.) "e costituenti mero elemento passivo per l'esercente l'attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all'implementazione dell'aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l'attività è concretamente esercitata".

Spetterà ora alla Ctr della Campania, cui la controversia è stata rinviata, rivalutare il caso e gli atti del processo per verificare se il contribuente abbia offerto elementi sufficienti a dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione, spettando allo stesso (come attore in senso sostanziale per le istanze di rimborso) l'onere della prova.

#### NOTIZIE FLASH

## CNDCEC - soddisfazione per inclusione commercialisti tra i soggetti abilitati a richiesta indennità

Con comunicato stampa del 1° aprile 2020, il CNDCEC ha espresso la propria soddisfazione per la decisione dell'Inps di abilitare anche gli iscritti alla categoria alla richiesta dell'indennità una tantum di 600 euro per alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati,

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

introdotta dal decreto Cura Italia per far fronte all'emergenza economica dovuta alla diffusione del Coronavirus.

Il CNDCEC aveva infatti sin dalla pubblicazione del Cura Italia chiesto con un apposito emendamento al decreto affinché i **commercialisti** fossero **abilitati** al servizio subito perché convinti che la professionalità potesse rivelarsi un contributo determinante alla buona riuscita di un'operazione che oggi ha dato ampia dimostrazione della sua complessità.

Il Consigliere nazionale della categoria delegato all'area lavoro **Cunsolo** ha affermato inoltre che purtroppo questa ragionevole decisione arriva solo dopo una giornata molto difficile per gli utenti del **sito dell'INPS**.

L'auspicio è quindi che da domani le cose possano andare meglio, anche se secondo il CNDCEC sarebbe importante consentire l'**invio massivo** delle richieste per il **bonus da 600 euro** che al momento non è previsto.

In particolare, secondo i Commercialisti sarebbe importante prevedere un **invio massivo** delle richieste di bonus, come nel caso di invio al sito dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi.

In questo modo si agevolerebbe significativamente la procedura, riducendo di molto il **numero di accessi** al sito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MC SYSTEM STUDIO